



## **FOGLIO INFORMATIVO MUTUI SOSTEGNO PALLAVOLO**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Istituto per il Credito Sportivo**, Ente di Diritto Pubblico, costituito con legge del 24/12/1957, n. 1295 e successive modificazioni e integrazioni.

**Sede legale:** Roma Via G. Vico, 5 - 00196  
Tel. 06.324981 Fax 06/3612143

**Uffici di rappresentanza:** Milano Via Santa Tecla, 5- 20122  
Tel. 02.67481808 Fax 02.67481774

Palermo Via della Libertà, 56 - 90143  
Tel. 091.344532 Fax 091.6269820

Iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, al numero 10630.

Sito internet: [www.creditosportivo.it](http://www.creditosportivo.it)

E-mail [info@creditosportivo.it](mailto:info@creditosportivo.it)



**Numero Verde**  
**800 298278**

### **CHE COS'E' IL MUTUO SOSTEGNO PALLAVOLO**

Il mutuo "Sostegno Pallavolo" è un finanziamento agevolato a medio - lungo termine per esigenze straordinarie di liquidità per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante, determinatasi a seguito della crisi settoriale derivante dalla diffusione dell'epidemia del virus "Covid-19".

Il mutuo a tasso fisso ha una durata di 6 anni (72 mesi) di cui 2 anni (24 mesi) di preammortamento e prevede nei 4 anni (48 mesi) di ammortamento un piano di rimborso rateale composto da capitale e interessi con pagamento di rate mensili.

Sulla somma erogata maturano gli interessi di preammortamento che verranno pagati in unica rata trascorsi 24 mesi dall'accensione del rapporto di finanziamento.

L'importo finanziabile per la pallavolo maschile è fino ad un massimo di €350.000 per le società di SuperLega, di €150.000 per le società di Serie A2 e di €60.000 per le società di Serie A3.

L'importo finanziabile per la pallavolo femminile è fino ad un massimo di €300.000 per le società di Serie A1 e di €200.000 per le società di Serie A2.

L'importo massimo comunque non è superiore a uno dei due seguenti parametri, alternativi tra loro:

- al 25% della voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni del beneficiario nel 2019, come risultante dal bilancio depositato in CCIAA
- al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dal bilancio depositato in CCIAA.

Il mutuo è assistito dal contributo a fondo perduto erogato a valere sul Fondo Sostegno Pallavolo della FIPAV le cui modalità di accesso, condizioni e termini sono riportati nei Protocolli sottoscritti tra la FIPAV, l'Istituto per il Credito Sportivo e i consorzi Lega Pallavolo serie A Maschile e Lega Pallavolo serie A Femminile.

### **TIPOLOGIA DI TASSO E RISCHIO CORRELATO**

#### **Finanziamento a tasso fisso**

Sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate restano fissi e invariati per tutta la durata del finanziamento. Lo svantaggio è rappresentato dal non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Quella del finanziamento a tasso fisso è quindi un'opzione consigliabile laddove si volesse essere certi, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### **DESTINATARI**

Società private affiliate alla FIPAV e consorziate alla Lega A maschile e alla Lega A femminile che possano beneficiare della garanzia Fondo PMI MCC (ai sensi D.L. n. 23/2020, come convertito in Legge dalla L. n. 40 del 5 giugno 2020) e del contributo del Fondo Sostegno Pallavolo, pertanto in regola con i pagamenti imposti dalla normativa federale della FIPAV e di quelle del Consorzio della Lega Pallavolo di serie A maschile e del Consorzio della Lega Pallavolo di serie A femminile.



## GARANZIE

### FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

La stipula del finanziamento è subordinata all'intervento Fondo Centrale di Garanzia PMI" ex Legge 662/96, art. 2, comma 100, lett. a) e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per PMI è rilasciata nella misura del 90% dell'importo finanziato ed è concessa a titolo gratuito.

Per il dettaglio sul funzionamento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

		COSTO DEL MUTUO	
VOCI		COSTI	
IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE		PALLAVOLO MASCHILE	
		SuperLega	€ 350.000,00
		Serie A1	€ 150.000,00
		Serie A2	€ 60.000,00
		PALLAVOLO FEMMINILE	
		Serie A1	€ 300.000,00
	Serie A2	€ 200.000,00	
DURATA AMMORTAMENTO		4 anni (48 mesi) oltre 24 mesi di preammortamento	
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO <sup>1</sup> DI AMMORTAMENTO	Irs <sup>2</sup> di durata pari a quella del mutuo + spread <sup>3</sup> massimo del 3,35%  Nel caso in cui il valore del tasso IRS, come sopra rilevato, scendesse, anche per eventi eccezionali, al di sotto dello zero, si intenderà comunque pari a zero, considerandosi tale il valore minimo del parametro al quale andrà sommato lo spread.	
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	Il tasso di interesse nominale annuo che si applicherà agli interessi di preammortamento è fisso e pari al tasso di interesse nominale annuo di ammortamento	
	TASSO DI MORA <sup>4</sup>	È pari al tasso di interesse nominale annuo di ammortamento aumentato di 2 punti percentuali (ovvero 200 punti base); il tasso di mora non potrà essere comunque superiore al "tasso soglia" pro tempore vigente ai sensi della normativa in materia di usura	

1 Vedi leggenda

2 Vedi leggenda

3 Vedi leggenda

4 Vedi leggenda



<b>SPESE</b>	<b>SPESE STIPULA CONTRATTO</b>	<b>SPESE DI ISTRUTTORIA</b>	€ 500,00							
	<b>SPESE GESTIONE CONTRATTO</b>	<b>ALTRE SPESE</b>	<p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA:</b> attualmente dello 0,25%, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.p.r. n. 601/1973, da corrispondersi sull'importo erogato, sarà trattenuta al momento dell'erogazione del finanziamento.</p> <p><b>RISOLUZIONE IMPORTO MUTUO:</b> compenso, a titolo di indennizzo, come di seguito riportato</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tipologia di mutuo</th> <th style="text-align: left;">Importo in percentuale dell'indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mutuo a tasso fisso</td> <td>Compenso omnicomprensivo nella misura del 1%* del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 10.000 di capitale rimborsato: 10.000:100 x 1=€ 100)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>- ESTINZIONE ANTICIPATA: possibile solo dopo 18 mesi di ammortamento,</b> compenso, a titolo di indennizzo, come di seguito riportato</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tipologia di mutuo</th> <th style="text-align: left;">Importo in percentuale dell'indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mutuo a tasso fisso</td> <td>Compenso omnicomprensivo nella misura del 1%* del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 10.000 di capitale rimborsato anticipatamente: 10.000:100 x 1=€ 100. L'importo da pagare in aggiunta alla somma da estinguere è di € 100) Tale facoltà è esercitabile trascorsi almeno 18 mesi dall'inizio dell'ammortamento del mutuo.</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo	Mutuo a tasso fisso	Compenso omnicomprensivo nella misura del 1%* del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 10.000 di capitale rimborsato: 10.000:100 x 1=€ 100)	Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo	Mutuo a tasso fisso
Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo									
Mutuo a tasso fisso	Compenso omnicomprensivo nella misura del 1%* del capitale mutuato rimborsato quale corrispettivo della facoltà di risoluzione (es: su € 10.000 di capitale rimborsato: 10.000:100 x 1=€ 100)									
Tipologia di mutuo	Importo in percentuale dell'indennizzo									
Mutuo a tasso fisso	Compenso omnicomprensivo nella misura del 1%* del capitale mutuato rimborsato anticipatamente quale corrispettivo della facoltà di estinzione (es: su € 10.000 di capitale rimborsato anticipatamente: 10.000:100 x 1=€ 100. L'importo da pagare in aggiunta alla somma da estinguere è di € 100) Tale facoltà è esercitabile trascorsi almeno 18 mesi dall'inizio dell'ammortamento del mutuo.									
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	<b>TIPO DI AMMORTAMENTO</b>	AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE <sup>5</sup> (rata costante posticipata, interessi calcolati sul residuo debito e regime finanziario composto).								
	<b>TIPOLOGIA DI RATA<sup>6</sup></b>	Nei mutui a tasso fisso la rata è costante, gli interessi sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria, non è pertanto influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.								
	<b>PERIODICITA' DELLE RATE</b>	MENSILE								

<sup>5</sup> Vedi Legenda

<sup>6</sup> Vedi Legenda



**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA** ipotizzando di aver concordato i seguenti parametri:

<b>Durata del mutuo</b>	<b>6 anni (2 di preammortamento + 4 di ammortamento)</b>
<b>Importo del mutuo in €</b>	300.000,00
<b>Mensilità lorda di ammortamento in €</b>	6.686,81
<b>Costo lordo del mutuo in €</b>	341.039,24
<b>Tasso di interesse</b>	3,35%
<b>TAEG <sup>7</sup></b>	3,46%

Il **TAEG** è calcolato tenendo conto delle spese d'imposta, delle spese di istruttoria e con IRS (negativo al 7/6/2021) inteso pari a 0.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio<sup>8</sup> (TEGM)** previsto all'art. 2 della legge sull'usura (L.108/1996) relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato sul sito internet e presso le sedi dell'Istituto.

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

**SPESE NOTARILI DI STIPULA CONTRATTO DI MUTUO:** da pagarsi direttamente al professionista, in conformità delle tariffe notarili vigenti al momento della stipula.

#### TEMPI DI EROGAZIONE

Le pratiche di finanziamento, in caso di esito positivo delle verifiche istruttorie e salvo eventi straordinari, sono indicativamente perfezionate entro un termine di **60 gg** lavorativi decorrenti dalla verifica della completezza e correttezza della documentazione richiesta ai fini del perfezionamento della pratica di finanziamento. Sono comunque fatti salvi i tempi necessari per il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa antiriciclaggio e dalla normativa di vigilanza della Banca d'Italia. L'importo mutuato sarà disponibile non prima del giorno successivo alla stipula del contratto di mutuo, e comunque dopo il regolare perfezionamento delle garanzie che assistono il finanziamento.

#### ESTINZIONE ANTICIPATA' E RECLAMI

##### **ESTINZIONE ANTICIPATA**

Trascorsi diciotto mesi dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, la PARTE MUTUATARIA potrà procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L'estinzione avrà effetto al termine di ciascuna mensilità di ammortamento, a condizione che la PARTE MUTUATARIA stessa:

- rimborsi all'ISTITUTO FINANZIATORE, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato al presente contratto;
- versi unicamente un compenso onnicomprensivo nella misura del 1% (uno per cento) del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere verrà addebitato alla PARTE MUTUATARIA per tale anticipata estinzione. Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a € 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato:  $€ 1.000 + (1.000:100 \times 1) = € 1.010$ .

<sup>7</sup> Vedi Legenda

<sup>8</sup> Vedi Legenda



- c) effettuati il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell'estinzione e di ogni altra somma di cui l'ISTITUTO FINANZIATORE risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell'estinzione medesima.

La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata con valuta del giorno di effetto dell'estinzione, previa richiesta scritta della PARTE MUTUATARIA con preavviso di almeno un mese dal giorno dell'estinzione stessa.

**TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO DI MUTUO:** 30 giorni dalla data di estinzione del mutuo.

#### **RECLAMI E ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO**

Il cliente può presentare un reclamo all'Istituto, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Via G. Vico 5, 00196 Roma oppure [ufficioreclami@creditosportivo.it](mailto:ufficioreclami@creditosportivo.it)).

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente: - effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure collegarsi al sito [www.creditosportivo.it/](http://www.creditosportivo.it/) area Trasparenza o chiedere ai referenti della Banca.



<b>LEGENDA</b>	
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse e il capitale prestato.
<b>I.R.S.</b>	L' I.R.S. (Interest Rate Swap) è il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle 11,00 cinque giorni lavorativi antecedenti a quello dell'erogazione a saldo del mutuo. I tassi SWAP sono rilevabili sul Sole 24 ore o alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione come sopra definiti. Il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso "soglia" pro tempore vigente, ai sensi della normativa in materia di usura.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.
<b>Rata</b>	Pagamento che il cliente effettua periodicamente per il rimborso del mutuo secondo le cadenze stabilite contrattualmente (piano di ammortamento). La rata è composta di: - una quota di capitale (a titolo di rimborso dell'importo mutuato); - una quota di interessi (a titolo di interessi dovuti per i mutui).
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Piano di ammortamento alla francese</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia che prevede una rata costituita da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il mutuo viene rimborsato, l'ammontare della quota degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Tasso Effettivo Globale medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa (ad es: le spese d'istruttoria; ogni altra spesa contrattualmente prevista e connessa con il mutuo).
<b>TAN</b>	Tasso annuo nominale o TAN indica il tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento. A differenza del TAEG (vedi <i>supra</i> ) non esprime il "costo complessivo" del finanziamento che può essere anche molto più alto (ad esempio, per spese, oneri e commissioni accessorie). Pertanto, un prestito con TAN pari a zero potrebbe avere un TAEG ben maggiore di zero.



**IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**  
**RAPPRESENTANTE ICS CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE FUORI DELLA SEDE DELL'ISTITUTO**

NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_

QUALIFICA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO (da compilare solo se non RCZ) \_\_\_\_\_

NUMERO DI TELEFONO \_\_\_\_\_ E MAIL \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

L'Istituto per il Credito Sportivo La informa che i dati da Lei forniti tramite la scheda di seguito compilata sono trattati dall'istituto in qualità di Titolare ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Reg. UE 2016/679 per finalità di assolvimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza bancaria.

Il conferimento di tali dati è necessario e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati ai sensi dell'art. 6, I comma lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità di trattamento e saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici.

Titolare del trattamento: Istituto per il Credito Sportivo, Via G. Vico 5- 00196 Roma

Responsabile della protezione dei dati personali c/o Istituto per il Credito Sportivo – email [compliance@creditosportivo.it](mailto:compliance@creditosportivo.it)

Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgersi al Responsabile della UO Organizzazione – email [organizzazione@creditosportivo.it](mailto:organizzazione@creditosportivo.it).

✂-----

**DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE**

SOCIETA' o ENTE di appartenenza \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

NUMERO DI TELEFONO \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

COGNOME \_\_\_\_\_

QUALIFICA \_\_\_\_\_

TIPO DOCUMENTO \_\_\_\_\_ Data di rilascio \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Scadenza \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

Dichiaro di avere ricevuto da questo Istituto il Foglio Informativo n. \_\_\_/\_\_\_.

Per Ricevuta \_\_\_\_\_